



## CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta – Andria - Trani

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 717 / 2013

2° SETTORE: Programmazione Economica – Finanze – Tributi – Personale

DETERMINAZIONE N° 106 DEL 26 GIU. 2013

**OGGETTO:** Dipendente M.C., esecutore amm/vo di ruolo. Concessione congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 – comma 5 – del D.Lgs 151/2001.

#### IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione.

Richiamata la retroestesa, pari data e oggetto della presente.

#### DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Uffici: Gestione del personale

IL DIRIGENTE  
**Dott. Giuseppe Di Biase**

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA.

26 GIU. 2013

UFFICIO RAGIONERIA

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE  
**Dott. Giuseppe Di Biase**

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per quindici giorni consecutivi dal 27 GIU. 2013 al 11 LUG. 2013 al n. 1108

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
**Donato Fasanelli**

# CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

*Provincia di Barletta-Andria-Trani*

\*\*\*\*\*

## **2°SETTORE : PROGRAMMAZIONE ECONOMICA- FINANZE-TRIBUTI - PERSONALE**

### ***SEZIONE GESTIONE DEL PERSONALE***

#### ***PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE***

**OGGETTO:** : Dipendente M.C., esecutore amm/vo di ruolo. Concessione congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 – comma 5 – del D.Lgs 151/2001.

Il Capo Sezione del Personale, avendo concluso favorevolmente l'istruttoria, propone l'adozione della seguente determinazione

#### **IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Vista l'istanza del 24.05.2013, pervenuta in data 25.6.2013 ed acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 18380 con la quale il dipendente M.C., Esecutore amministrativo, di ruolo, Cat.B1, chiede di poter fruire di mesi due di aspettativa retribuita ai sensi dell'art.42 – comma 5- del D.Lgs 151/2001 per assistenza al figlio, soggetto portatore di handicap in situazione di gravità;

Visto che l'art.42 – comma 5 - del D.Lgs. n.151 del 26.3.2001 stabilisce che “la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3 – comma 3 – della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata ai sensi dell'art. 4 – comma 1 – della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art.33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza al figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art 4 della legge n.53/2000, entro sessanta giorni dalla richiesta;

Vista la documentazione già acquisita agli atti dall'Ufficio Personale ed accertata la regolarità;

Dato atto che al dipendente spetta per il periodo suindicato, un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, da corrispondere a cura del datore di lavoro;

Considerato che il periodo medesimo, coperto da contribuzione figurativa ai soli fini del trattamento di quiescenza, non è valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR e non produce effetti sulla tredicesima e sulle ferie;

Vista la circolare INPDAP n. 2 del 10.01.2002;

Ritenuto di dover accogliere l'istanza del dipendente;

Visto il D.lgs 267/2000;

### ***D E T E R M I N A***

1. Di accogliere, l'istanza avanzata dal dipendente M.C. – Esecutore Amministrativo di ruolo , Cat. B1 e, pertanto, di concedere, per i motivi in narrativa esposti che qui si intendono integralmente riportati, per il periodo 1/8/2013 – 30/9/2013 un congedo straordinario per l'assistenza del proprio figlio, soggetto portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 42 – comma 5 – del D.Lgs 151/2001;
2. di stabilire che, durante il periodo anzidetto, il dipendente non potrà fruire del diritto ad ottenere i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/1992;
3. Di stabilire, altresì, che:
  - al dipendente per il suddetto periodo dovrà essere corrisposta un'indennità mensile corrispondente all'ultima retribuzione;
  - che la suddetta spesa è prevista nei capitoli relativi alle retribuzioni, oneri riflessi ed IRAP del settore di appartenenza del lavoratore in argomento;
  - che il suddetto periodo di congedo, coperto da contribuzione ai soli fini del trattamento di quiescenza, non è valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR e non produce effetti sulla tredicesima e sulle ferie;
4. Di dare atto che sul presente provvedimento non viene espresso il parere contabile, stante che, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente M.C. e al Dirigente interessato.

Il responsabile del procedimento

-Ins. Antonella Mosca-